



Decreto Correttivo Testo Unico

Sintesi critica delle modifiche apportate al Titolo I - Principi comuni

NOTE ALLA LETTURA

Per facilitare la lettura e risaltare le concrete modifiche al decreto 81/08 apportate dal decreto 106/09, nel documento sono state omesse alcune modifiche di minor rilievo o prettamente lessicali.

Sono state evidenziate in grassetto le criticità e sottolineate le modifiche migliorative.

ART. 2 Definizioni

- **Relativamente alla definizione di lavoratore, sono eliminati dalle equiparazioni i volontari (legge 1° agosto 1991 n. 266) e i volontari che effettuano servizio civile; per loro si applicano le norme previste dall'art.21.**

ART. 3 Campo di applicazione

- Vengono introdotte le rappresentanze diplomatiche (vedi uffici esteri secondo DPR 18/67 - art. 30).
- Viene precisato che le disposizioni del Decreto sono applicate tenendo conto delle effettive e particolari esigenze anche per Forze Armate, carabinieri, PS, VVFF, Dip. Protezione Civile. Il decreto applicativo è rimandato a 24 mesi invece che 12.
- Aggiunto c. 3 bis che introduce per cooperative Sociali legge 381/91, volontari servizio civile, CRI, Corpo Nazionale soccorso Alpino e speleologico, volontari dei VVFF l'applicazione delle disposizioni del Testo Unico tenendo conto delle particolari attività che svolgono; previsto entro il 31 dicembre 2010 decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Dip Protezione civile e Ministero dell'Interno sentita la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio viene esplicitato "Fermo restando quanto previsto dalla legge 877/73".
- Dettaglio lessicale. sostituito il termine "piccoli imprenditori art. 2083 C.C." con "coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti".
- Aggiunto c. 12 bis che equipara i volontari e i volontari del servizio civile ai lavoratori autonomi (art 21) e prevede accordi tra volontario e associazione/ente per individuare modalità di tutela; il datore di lavoro deve dare informazioni sui rischi e misure adottate e ridurre i rischi da interferenze.

ART 4. Computo dei lavoratori

- **Vengono esclusi dal computo tutti i tirocini formativi e di orientamento (prima erano esclusi i tirocini legati all'alternanza studio-lavoro - v. L. 196/97 art. 18) e i lavoratori in prova.**
- **Cambia anche il meccanismo di calcolo nel settore agricolo. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali si computa per frazioni di unità lavorative (ULA). In precedenza era previsto solo per i lavoratori chiamati a lavorare per l'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno.**

ART. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Ai compiti della Commissione consultiva vengono aggiunti l'elaborazione dei criteri di qualificazione del formatore (c. 8 lett. m bis), le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e gli indirizzi per la valutazione dello stress.

ART. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

- Nei flussi informativi del SINP vengono introdotte la specifica di genere nel quadro dei rischi e l'evidenza dei dati degli infortuni sotto la soglia indenizzabile dall'Inail.

ART. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Per quanto riguarda l'Inail (c. 4 lettera d) è aggiunto **“Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.**
- L'INAIL può erogare prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera previo accordo della Conferenza Stato - Regioni (c.4 lett. d bis)
- ISPELS “può svolgere” anziché svolge attività di vigilanza sulle strutture sanitarie.

ART.11 Attività promozionali

- Sono precisati i soggetti erogatori di finanziamenti: Inail per progetti di investimenti in sicurezza per piccole, medie e micro imprese, Regioni e Inail per progetti formativi nelle piccole imprese e Ministero dell'Istruzione per le attività scolastiche, sempre previo finanziamento del Ministero del Lavoro.
- Sono previsti protocolli d'intesa tra parti sociali, enti bilaterali e l'Inail per progetti diretti per favorire soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di sicurezza sul lavoro attraverso risorse a disposizione delle Regioni. L'adozione da parte delle imprese delle soluzioni tecnologiche o organizzative riduce il tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali.
- A carico dell'INAIL sono previsti anche finanziamenti nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni di invalidi sul lavoro. L'INAIL deve fare ciò con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- L'INAIL potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi per le imprese e con le attuali risorse finanziarie a disposizione, dei servizi pubblici e privati in accordo con la Regione per curare infortunati e tecnopatici.

ART. 13 Vigilanza

- Nei luoghi di lavoro di Forze Armate, PS e VVFF la vigilanza è a capo dei rispettivi servizi sanitari.
- Sulla vigilanza il personale ispettivo del Ministero del Lavoro esercita (non “può esercitare”) l'attività di vigilanza non informandone la ASL di competenza, ma nel quadro del coordinamento territoriale (comitati regionali di coordinamento)

Art 14 Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare...

- **Sostituito “Al fine di garantire la tutela della salute” con “ Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute”.**

- Nel caso in cui il 20% dei lavoratori non risulti nella documentazione obbligatoria si possono adottare provvedimenti non più di sospensione dell'attività imprenditoriale ma solo della parte dell'"attività imprenditoriale interessata dalle violazioni".
- Spariscono tutte le norme che potevano consentire la chiusura dell'attività legate al reiterato superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
- C'è reiterazione se nei 5 anni successivi alla prima sanzione (nel testo originale non c'era alcun limite temporale) lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Con futuro decreto saranno individuate le disposizioni simili e le diverse; per ora il rimando è all'Allegato I.
- L'esclusione dalla contrattazione e alla partecipazione alle gare pubbliche.
Fino al 50% dei lavoratori in nero è pari alla durata della sospensione. Solo nel caso in cui ci siano più del 50% di lavoratori in nero o nei casi di reiterazione la sospensione dei rapporti con la pubblica amministrazione può arrivare ad un massimo di due anni.

Prima non erano previste queste due soglie ma solo un massimo di 2 anni.

- In caso di mancata prevenzione incendi la sospensione può essere comminata solo dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Gli organi di vigilanza nel caso di rilevazioni di violazioni in materia di prevenzione incendi ne danno segnalazione al competente comando provinciale dei VVFF.
- La revoca della sospensione richiede tra le altre cose il pagamento di una somma: prima pari a 2500 €, ora ridotta a 1500 € in caso di sospensione per lavoro nero e 2500 € nel caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.
- Nel caso di non rispetto della sospensione prima c'era l'arresto fino a sei mesi.
Il decreto articola 6 mesi in caso di violazione grave e da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2500 a 6400 € nei casi di lavoro nero.
La sospensione non si applica nel caso il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dell'impresa (art. 11 bis).
La sospensione decorre dalle 12 del giorno successivo salvo rischi per la sicurezza.

ART. 16 Delega di funzioni

- L'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro sul corretto svolgimento da parte delle persona delegata è assolto nel caso di esistenza di un idoneo sistema di controllo del sistema organizzativo dell'impresa.
- La persona delegata può a sua volta delegare per specifiche funzioni, con obbligo di controllo, ma il sub-delegato non potrà più delegare le funzioni delegate.

ART. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- Il datore non richiede più al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti ma invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Il documento di valutazione dei rischi può essere consegnato all'RLS anche su supporto informatico (come previsto dall'art. 53 c. 5), ma deve essere consultato esclusivamente in azienda.
- L'informativa ai fini statistici e infortuni per l'infortunio di un giorno va fatta solo in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
L'obbligo di comunicazione di quelli superiori a 3 giorni è assolto per mezzo della denuncia di infortunio (art. 53 del DPR 1124/65).
L'obbligo della comunicazione delle assenze per infortunio di un giorno entrerà in vigore sei mesi dopo l'approvazione del decreto interministeriale sulle modalità di gestione dei dati.

- Comunicazione nominativi RLS all'INAIL
Il Testo Unico prevedeva la comunicazione annuale dei nominativi, ora in prima applicazione verranno inseriti tutti poi solo in caso di nuova elezione o nomina.
- Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare rispetto all'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente e sono sanzionabili solo se viene evidenziato un difetto di vigilanza.
La responsabilità in caso di mancata attuazione degli obblighi è esclusiva degli stessi.

ART. 25 Obblighi del medico competente

- Al momento della sua nomina il medico competente concorda il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio con il datore di lavoro (? non è più precisato) per aziende di qualsiasi dimensione (prima era sopra i 15 lavoratori) e la conserva con salvaguardia del segreto professionale.
- Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna copia della cartella sanitaria e di rischio, mentre il datore di lavoro conserva l'originale per 10 anni.
- E' soppresso l'invio telematico delle cartelle sanitarie e di rischio a IspeSl.

ART. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto

- In caso di appalto il datore di lavoro deve svolgere determinati compiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro solo se ha la disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
- Il documento unico della valutazione dei rischi deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture ed è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- Il documento unico di valutazione dei rischi non è previsto nel contratto d'appalto per i servizi di natura intellettuale, alle forniture di materiali o attrezzature e per lavori e servizi di durata non superiore ai due giorni se assenti rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi di cui all'allegato XI.
- In caso di una centrale di committenza (il datore non coincide con il committente) il soggetto che affida il contratto redige un documento di valutazione rischi da interferenze standard rispetto alla tipologia di prestazione mentre il soggetto che esegue il contratto integra lo stesso con i rischi specifici del luogo dell'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore integra gli atti contrattuali.
- Nei contratti d'appalto i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi **da interferenze**, prima erano i rischi in generale (non c'è più il riferimento allo specifico appalto), non sono soggetti a ribasso.

ART. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- La qualificazione nell'ambito della Commissione consultiva viene basata anche sull'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e a tipologie di lavoro flessibile.
- In edilizia si realizza con adozione di sistemi di verifica continua delle idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi (formazione e provvedimenti organi di vigilanza) e con l'attribuzione di un punteggio iniziale di idoneità soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio determina l'impossibilità di svolgere attività nel settore edile. (c. 1 bis)
La modalità potrà essere estesa ad altri settori attraverso accordi interconfederali nazionali.

- **Non è più vincolante ma preferenziale avere la qualificazione per partecipare agli appalti pubblici.**

ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

- Oltre a rischi connessi a differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi anche quelli della specifica tipologia contrattuale.
- La valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dall' 1.08.2010 nel frattempo la Commissione consultiva permanente dovrà elaborare le necessarie indicazioni.
- Relativamente ai criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi è introdotta, oltre la data certa, la data attestata da sottoscrizione da parte del datore di lavoro o da RSPP, RLS/RLST, medico competente, anche tramite procedure informatizzate di cui all'art. 53.
La scelta dei criteri di redazione è affidata al datore di lavoro sulla base di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantire completezza e operatività ai fini degli interventi di prevenzione.
- In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro è tenuto a elaborare dVR entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

ART. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- La rielaborazione del dVR deve avvenire entro 30 giorni dalla causale.
- Le procedure standardizzate per le imprese per meno di 50 dipendenti sono estese anche ai cantieri temporanei e mobili, prima esclusi.

ART. 30 Modelli di organizzazione e di gestione

- I modelli organizzativi e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese saranno definite dalla commissione consultiva permanente con procedure semplificate e attuate tramite decreto del Ministero del Lavoro.

ART. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e degli RSPP interni ed esterni

- Riconoscimento della laurea magistrale.
- **Rispetto al libretto formativo del cittadino viene specificato se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle voigenti disposizioni**

ART. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- Nelle imprese fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione frequentando specifici corsi di formazione.

ART. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- La formazione dei preposti viene estesa anche ai dirigenti e non è più vincolante farla in azienda.

Può essere effettuata anche presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

- La formazione dei lavoratori deve avvenire nel settore e nel territorio dove si svolge l'attività del datore di lavoro.
- **Rispetto al libretto formativo del cittadino viene specificato se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.**

ART. 40 Rapporti del medico competente con il Servizio nazionale sanitario

- Entro 31 dicembre con decreto del Ministro del Lavoro verranno definiti i contenuti degli allegati 3A e 3B.

ART. 41 Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria non viene attivata in casi previsti da direttive europee, ma solo da normativa vigente o indicazioni della Commissione consultiva.
- **Nell'elenco delle visite vengono introdotte la visita preventiva in fase preassuntiva (c. 2 lett. e bis) e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza di 60 giorni continuativi per la verifica di idoneità alla mansione(c. 2 lett. e ter) .**
- **Il datore di lavoro decide chi fa la visita preassuntiva: medico competente o Dip. Prevenzione ASL.**
- Entro il 31 dicembre 2009 con accordo Stato - Regioni previa consultazione delle parti sociali vengono riviste le condizioni e le modalità di accertamento di tossicodipendenza ed alcol dipendenza.

ART. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- **Il lavoratore giudicato inidoneo può svolgere mansioni equivalenti o inferiori, è soppressa la possibilità di mansioni superiori**

ART. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Accordi interconfederali nazionali possono individuare settori e attività in cui le aziende che aderiscono a sistemi di rappresentanza o di pariteticità siano esonerate dalla partecipazione al Fondo di cui all'art.52.

ART. 51 Organismi paritetici

- Gli organismi paritetici svolgono e promuovono attività di formazione anche con i fondi interprofessionali e dei fondi del lavoro somministrato, **rilasciano attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione (garanzia della veridicità di quanto asserito in un testo) della adozione e l'efficacia dell'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.**
Gli organi di vigilanza ne possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
Per fare questo occorre che l'organismo paritetico istituisca specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
- L'organismo paritetico comunica all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali.

ART. 52 Sostegno piccola e media impresa, agli RLST e alla pariteticità

- Cambia la modalità di calcolo per determinare il contributo di 2 ore lavorative per le aziende che aderiscono al Fondo presso Inail.
Entro il 31 dicembre 2009 verranno definiti le modalità di funzionamento e l'articolazione settoriale e territoriale del fondo e la composizione e la funzioni del comitato amministratore del fondo. Il TU prevedeva 1° maggio 2009.

In fase di prima attuazione è incrementato delle risorse risparmiate sui progetti per l'informazione e la formazione dei lavoratori.

ART. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Riduzione delle pene**

Il datore di lavoro che non provvede al documento di valutazione dei rischi o lo adotta senza tutti gli elementi necessari e non provvede alla nomina del RSPP è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi e una ammenda da 5000 a 15000 euro.

Ora sparisce la stesura incompleta come reato e la sanzione scende da 3 a 6 mesi e una ammenda da 2500 a 6400 euro.

E' prevista una sanzione da 1000 a 2000 per il datore di lavoro che nel dVR dimentica la relazione sulla valutazione dei rischi e non individua le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Per gli stessi motivi nelle aziende a rischio le sanzioni passano da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi a "da 4 a 8 mesi".

Sulla compilazione parziale del DVR, il non coinvolgimento del preposto o del medico competente non è più sanzionabile.

Così come non è sanzionabile non indicare i nominativi del preposto, del RLS, dell'Rappresentante territoriale o del medico competente.

In ogni caso la sanzione anche qui scende da 3000 a 9000 euro a da 2000 a 4000.

La mancata nomina del medico competente passa da 3 a 6 mesi a da 2 a 4 mesi e l'ammenda da 3000 a 10000 euro a da 1500 a 6000 euro.

Proibire all'RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza, non consegnargli il dvr, non consultarlo, non convocare la riunione periodica non prevede più l'arresto ma solo una ammenda da 2000 a 4000 euro.

Si riducono le sanzioni anche per la mancata comunicazione all'INAIL degli infortuni.

ART. 56 Sanzioni per il preposto

- Per il preposto si diminuisce la pena e la sanzione nei casi di:
mancata vigilanza sull'osservanza dei lavoratori delle misure di sicurezza
richiesta di ripresa di lavoro in mancanza di sicurezza
mancata segnalazione di pericolo al datore di lavoro

L'unico caso in cui c'è un aumento della pena è quando il preposto non consente la partecipazione ai corsi di formazione ai lavoratori e agli RLS (un mese di carcere o ammenda fino a 800 euro).

ART. 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

- Aumentano le sanzioni per i progettisti che non progettano posto di lavoro a norma da 1 mese si passa a 6 mesi di carcere o da fino a 2000 euro a 6000 euro.
Ridotte le sanzioni per chi vende e affitta materiale non a norma.
Aumenta la sanzione per chi installa non a norma.

ART. 59 Sanzioni per il lavoratore

Se il lavoratore si rifiuta di essere designato come incaricato all'attuazione delle misure di prevenzione incendio, di evacuazione e di primo soccorso senza giustificato motivo è punibile con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 200 a 600 euro.